

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Bari, 12 marzo 2018

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

N. 145 del 12 marzo 2018
del Registro delle Determinazioni


Codice CIFRA: 108/DIR/2018/145

OGGETTO: *Linee guida in materia di mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili.*

Il giorno dodici del mese di marzo/2018, in Bari, nella sede di Via G. Gentile n.52

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" che prevedono rispettivamente la ripartizione delle competenze e la funzione dirigenziale;
- **Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" riguardanti l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le responsabilità e le competenze dei Dirigenti;
- **Vista** la D.G.R. n.1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015 "Adozione del modello organizzativo denominato 'Modello




Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA'. Approvazione atto di Alta Organizzazione";

- **Visto** il D.P.G.R. n.316 del 17/05/2016 avente ad oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n.443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";
- **Visti** la deliberazione di G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all'ing. Giovanni Vitofrancesco l'incarico di Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e la determinazione del Direttore del Personale n. 16 del 31.3.2017, con la quale è stata attribuita all'avv. Costanza Moreo la direzione del Servizio demanio costiero e portuale;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l'art. 18 del d. lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Ravvisata** la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 17/2015, apposita linea guida a livello operativo in materia di mantenimento delle strutture balneari amovibili, attesi il carattere generale della problematica e l'opportunità di assicurare omogeneità di comportamento a livello regionale.

Premesso che:

- la Regione Puglia, negli ultimi anni, ha perseguito l'importante obiettivo, in linea con la strategia nazionale del MIBACT, della destagionalizzazione del turismo, puntando sul clima assolutamente favorevole e i suoi valori culturali e identitari diffusi su tutto il territorio regionale, e presenti anche nei piccoli centri urbani costieri;
- a tal fine è stato redatto, per definire azioni, mezzi e strumenti, il Piano Strategico del Turismo 2016-2025 denominato "Puglia 365", che ha visto il coinvolgimento attivo degli *stakeholders*, operatori, enti locali, associazioni, Università e dello stesso MIBACT;
- in tale prospettiva di sviluppo, rientra, a pieno titolo, anche lo specifico obiettivo della valorizzazione della costa pugliese, il cui esito favorevole dipende, oltre dalla innegabile bellezza della natura, dalla imprescindibilmente presenza sul territorio di un sistema qualificato e diffuso di servizi per il tempo libero;
- delle semplici considerazioni di carattere pratico inducono a ritenere che lo stesso sistema possa essere validamente assicurato attraverso gli stabilimenti balneari, in quanto già destinati alla medesima funzione.




Rilevato che:

- la Legge regionale n. 17/2015, in materia di *“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”*, prevede espressamente, all’art. 8, comma 5, che *“Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno solare”*;
- tale disposizione normativa viene ribadita nell’Ordinanza Balneare vigente, la quale all’art. 1, comma 2, statuisce che per l’esercizio delle attività commerciali e accessorie delle strutture balneari, la stagione balneare dura l’intero anno solare.

Evidenziato che:


- in alcuni contesti costieri, per motivi d’ordine paesaggistico, sussiste tuttora l’impossibilità al mantenimento delle predette strutture dopo la stagione estiva, il che impedirebbe, in quelle specifiche aree, l’opportunità di avere durante tutto l’anno l’auspicata erogazione dei servizi;
- per verificare la superabilità di tale aspetto è stata svolta un’intensa collaborazione tra la Regione, il Segretariato Regionale e le competenti Soprintendenze A.B.A.P, che ha già utilmente assunto risvolti operativi con la sottoscrizione dell’Accordo Interistituzionale del 29/10/2015, nel quale, in linea di massima, si è convenuto che:
 - **la Regione emani apposite linee guida che esplicitino i criteri di ammissibilità delle istanze;**
 - **si proceda alla preliminare ricognizione dello stato dei luoghi e delle consistenze edilizie esistenti e alla oggettiva valutazione delle reali esigenze di destagionalizzazione;**
 - **le singole istanze di mantenimento annuale delle strutture balneari dovranno essere esaminate ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004;**
 - **le strutture interessate al mantenimento annuale sono esclusivamente quelle strettamente necessarie per l’esercizio delle attività, già autorizzate per il periodo estivo e di facile amovibilità;**
 - **si dovrà dimostrare l’effettivo utilizzo nell’arco dell’anno, la compatibilità delle attività da svolgere con quelle assentite dall’atto concessorio e garantire la continua manutenzione delle strutture;**
 - **i criteri fissati, comunque, non vincolano l’accoglimento dell’istanza da parte delle Soprintendenze territorialmente competenti.**



- in materia, sono sopraggiunte numerose Sentenze tra cui, ultima in ordine di tempo, quella del Consiglio di Stato n. 899/2018, che si richiama nei seguenti punti salienti:
 - l'acquisizione del titolo abilitativo (*provvedimento di concessione*) "*deve intendersi come espressamente condizionato all'ottenimento del nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio*";
 - "*i contesti, estivo e invernale, in cui gli stabilimenti si inseriscono, sono diversi*";
- è stata, altresì, registrata una larga disponibilità da parte delle Associazioni degli imprenditori balneari, di concorrere, come primi attori, al conseguimento dell'obiettivo prefissato della destagionalizzazione, per le sue importanti e diffuse ricadute sul piano economico e occupazionale.

Precisato che:

- sussiste, a livello regionale, attualmente tale duplice situazione:
 - a) ambiti costieri nei quali le strutture possono essere mantenute per l'intero anno solare, in quanto autorizzate in tal senso anche dal punto di vista paesaggistico;
 - b) ambiti costieri nei quali tale possibilità è limitata alla sola stagione estiva, per precisa prescrizione paesaggistica;
- con le presenti linee guida si emanano criteri e indirizzi operativi cui i Comuni costieri, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni demaniali marittime trasferite con Legge regionale 17/2015, devono attenersi per l'istruttoria di istanze intese al mantenimento annuale delle strutture balneari (punto *sub. b*);
- le presenti linee guida sono da intendersi, pertanto, integrative della precedente Circolare regionale n. 11857 del 6/9/2016 con cui è stato disciplinato il procedimento amministrativo per la revisione, su istanza di parte, dell'autorizzazione paesaggistica;
- nel merito tecnico è stato compiuto un ulteriore approfondito confronto con il Segretariato Regionale e le competenti Soprintendenze A.B.A.P., avvenuto il 6 febbraio 2018 presso la sede della Presidenza regionale, in cui sono stati congiuntamente ribaditi gli spazi di valutazione, strutturali e territoriali, per il mantenimento annuale dei manufatti balneari, quali:
 - a) la facile amovibilità delle strutture, così come definita dalla Legge regionale 17/2015;



**SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE**

- b) l'allocazione in contesti urbani o periurbani o in aree comunque urbanizzate;
- c) la costante custodia e manutenzione delle strutture, al fine di garantire il decoro, la tutela e la cura del particolare contesto ambientale.

Tutto ciò premesso, esclusivamente nelle more dell'approvazione dei Piani Comunali delle Coste, in relazione ai quali la Regione sta attivando con ogni urgenza le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, recentemente disciplinati dall'art. 26 della legge regionale 67/2017, si impartiscono, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 17/2015, i seguenti indirizzi e criteri operativi per il mantenimento annuale delle strutture balneari al fine di favorire la destagionalizzazione del turismo.


**VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;



D E T E R M I N A

- **di approvare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d), della Legge regionale n. 17/2015, le linee guida, parte integranti del presente provvedimento (Allegato A), per l'esame delle istanze di mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili, già assentite per la sola stagione estiva;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ai Comuni costieri, del quale si raccomanda l'esatta e la scrupolosa applicazione.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.


Il presente provvedimento sarà:

- a) pubblicato all'albo della Sezione Demanio e Patrimonio;
- b) disponibile nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- c) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) trasmesso in copia ai Comuni costieri;
- e) trasmesso in copia al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e alle Soprintendenze interprovinciali;
- f) trasmesso in copia alla Direzione marittima regionale per la diffusione alle Capitanerie di Porto regionali.

Il presente atto, adottato in originale, è composto da n° ___ facciate


la Dirigente
Servizio Demanio Costiero e Portuale
avv. Costanza Moreo

IL DIRIGENTE
Sezione Demanio e Patrimonio
ing. Giovanni Vitofrancesco



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE ED
ORGANIZZAZIONE**


**SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE**

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 – comma 3 – del D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, viene pubblicato all'Albo della Sezione Demanio e Patrimonio, dal ~~12 MAR, 2018~~ al ~~23 MAR, 2018~~

Il Responsabile



ALLEGATO A

LINEE GUIDA

1. OGGETTO.

Le presenti linee guida disciplinano l'esame delle istanze, da presentare ai comuni costieri territorialmente competenti, ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica e del relativo adeguamento del titolo concessorio, per il mantenimento annuale delle strutture balneari.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano alle istanze relative:


- a strutture balneari con caratteristiche accertate di amovibilità, così come definite dall'art. 14 – comma 14 della legge regionale n. 17/2015;
- già regolarmente autorizzate al mantenimento per la sola stagione estiva, ai fini della tutela paesaggistica;
- ad attività di erogazione di servizi turistico – ricreativi, compatibili con le destinazioni funzionali assentite con l'atto concessorio originario.


Sono fatte salve eventuali prescrizioni limitative derivanti da altri vincoli territoriali e dal Piano Regionale delle Coste.

3. UBICAZIONE.

Il mantenimento delle strutture balneari amovibili per l'intero anno solare è ammissibile nei seguenti contesti territoriali:

- **Ambiti costieri urbani**, caratterizzati dalla presenza di una diffusa urbanizzazione, che abbia modificato significativamente le caratteristiche naturali della costa, quali porzioni di litorale ricadenti nei centri urbani o in aree contigue agli stessi;
- **Ambiti costieri periurbani o comunque urbanizzati**, caratterizzati da interventi antropici, che hanno parzialmente compromesso le caratteristiche naturali della costa, quali, ad esempio, l'edificazione diffusa, anche alternata da ampi tratti di ambiente naturale, e la presenza di reti stradali di collegamento;





- Ambiti costieri ad alta sensibilità ambientale, quali aree protette, siti di Interesse comunitario, nazionale e regionale, zone a protezione speciale, previa verifica di fattibilità nei termini previsti dalla legislazione di settore vigente.

I Comuni costieri, per l'istruttoria delle istanze, procedono preliminarmente alla individuazione cartografica dei predetti Ambiti, alla puntuale ricognizione degli stabilimenti balneari negli stessi ricadenti, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale della relativa ricognizione.

4. PROGETTO DELL'OFFERTA TURISTICO RICREATIVA.

In fase di istanza, l'assetto, sia delle strutture che delle prestazioni dei servizi, dovrà essere specificato, con apposito progetto, distintamente per la stagione estiva/di maggiore frequentazione turistica e il restante periodo dell'anno; ciò al fine di consentire la verifica dell'impatto paesaggistico e della effettiva erogazione dei servizi offerti all'utenza nei due diversi periodi. Il progetto dovrà, pertanto, riportare il relativo confronto in ordine alle attività da svolgere, alle strutture da destinare alle stesse e al personale da assumere o impiegare.

Prima dell'inizio dell'attività il concessionario dovrà comunque presentare al Comune interessato copia dei contratti di lavoro o attestazione dell'esercizio diretto e ottenere ogni altro titolo abilitativo.

5. DESTINAZIONE D'USO DELLE STRUTTURE.


Possono mantenersi, nel limite di consistenza necessaria, i manufatti strumentali alla somministrazione dei servizi proposti nel progetto presentato dal concessionario, quali, esclusivamente a titolo di esempio, i locali destinati a bar, ristoro, servizi igienici, docce, elementi ombreggianti e primo soccorso, già assentiti nel provvedimento concessorio originario.

6. DISPOSIZIONI GENERALI.

Il concessionario, per il mantenimento annuale delle strutture dovrà formalmente impegnarsi:

- alla costante manutenzione e custodia, assicurando il decoro del contesto ambientale anche nei periodi di inattività;
- alla rimozione al cessare dell'esigenza di mantenimento.





**REGIONE
PUGLIA**


**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI, PERSONALE ED
ORGANIZZAZIONE**

**SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE**

In caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni da esplicitarsi nell'atto concessorio, il Comune aziona l'avvio del procedimento di immediata rimozione delle strutture a carico del concessionario inadempiente e di decadenza del provvedimento autorizzativo.

Spetta, altresì, ai comuni costieri l'organizzazione in termini complessivi dell'offerta turistico ricreativa, tenuto conto delle reali esigenze del territorio.

I Comuni costieri provvedono all'istruttoria delle istanze e alla loro trasmissione alle competenti Soprintendenze per l'acquisizione del relativo parere paesaggistico.


la Dirigente
Servizio Demanio Costiero e Portuale
avv. Costanza Moreo


II DIRIGENTE
Sezione Demanio e Patrimonio
ing. Giovanni Vitofrancesco

